



Comune di Putignano

Città Metropolitana di Bari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n° **36** del **27-09-2023**

Oggetto: Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. Adeguamento alla Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022, pubblicata nella GURI Serie Generale n. 53 del 03/03/2023.

In data 27-09-2023 alle ore 09:00, nella sala delle adunanze consiliari, in sessione e seduta di Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.

Laera Luciana	Presente	Angelini Modesto	Presente
Delfine Sebastiano	Assente	Genco Giandomenico	Presente
Certini Marco Giuseppe	Presente	Fontana Angela	Presente
Vinella Michele	Presente	Mastrangelo Giovanni Battista	Presente
Leone Stefano	Assente	Bianco Raffaella	Presente
Miano Gianluca	Presente	Galluzzi Marco	Presente
Geografo Francesco	Presente	Laera Francesco	Assente
Lefemine Domenico	Presente	Valentini Aldo Vito	Presente
Notarnicola Giuseppe	Presente		

Alla seduta risulta presente il **Sindaco, Avv. Luciana Laera.**

Partecipa il **Segretario Generale Dott.ssa MARIA NICASSIO.**

Presiede l'adunanza il **Consigliere Dott. Michele Vinella**, il quale, riconosciuto il numero dei Consiglieri presenti, invita il Consiglio Comunale alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'Art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267, sul provvedimento i Dirigenti hanno espresso i seguenti pareri:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Putignano, 22-06-2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa MARIA TERESA SCALINI

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Putignano, 26-06-2023

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa ANGELA PERILLI

Il Presidente enuncia il quinto punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione di Consiglio n. 34/2023 avente ad oggetto: *“Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile. Adeguamento alla Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022, pubblicata nella GURI Serie Generale n. 53 del 03/03/2023”* e dà la parola alla Sindaca che relaziona sul punto.

Il Presidente chiede al Consigliere Geografo di riferire il parere della IV commissione.

Il Presidente apre la discussione e interviene il Consigliere Geografo. Non ci sono dichiarazioni di voto.

Il Presidente pone in votazione la proposta per appello nominale, per garantire la trasparenza e la tracciabilità del voto.

Sono presenti n. 14;
Sono assenti n. 3 (Certini, Delfine, Laera F.);
Favorevoli n. 14;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 0;

La proposta viene approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera, per appello nominale al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità del voto:

Sono presenti n. 14;
Sono assenti n. 3 (Certini, Delfine, Laera F.);
Favorevoli n. 14;
Contrari n. 0;
Astenuti n. 0;

La delibera è dichiarata immediatamente eseguibile con il voto unanime dei Consiglieri presenti.

Tutti gli interventi sono riportati nel verbale stenotipico, cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 2 Gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” ha recentemente apportato modifiche alla disciplina delle attività di Protezione Civile;
- il Servizio comunale di Protezione Civile persegue le finalità di previsione e prevenzione delle emergenze, di soccorso alla popolazione e del successivo ritorno alla normalità;
- lo svolgimento di tali attività si inquadra all'interno di un quadro normativo di settore composto da norme statali e regionali;
- che il Regolamento comunale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Putignano, attualmente in vigore, risulta essere stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2022;
- che le mutate esigenze relative alla gestione dei Gruppi Comunali di Protezione Civile, anche alla luce delle innovazioni apportate alla disciplina del cd. “terzo settore” con D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, impongono una diversa disciplina delle richiamate attività;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e successive modificazioni ed integrazioni, provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;
- il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile

composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

- la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 53 del 03/03/2023, ad oggetto «Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile», con la quale è stato approvato lo «schema-tipo» per la costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile, in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile, per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, nel rispetto delle peculiarità territoriali e garantire e assicurare un'adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività e agli eventi di protezione civile;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1/2018 i sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018 i comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto, delle leggi regionali in materia di protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, provvedono, con continuità, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato decreto n. 1/2018, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, lettera h) del medesimo comma;
- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, per operare nel settore della protezione civile, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti, ai sensi dell'art. 4 del menzionato Codice del Terzo settore, nel Registro unico nazionale di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo n. 117/2017, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del Codice della protezione civile (costituito dall'insieme degli elenchi territoriali e dell'elenco centrale), che costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività e eventi di protezione civile al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori;
- ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 1/2018, i gruppi comunali, al fine di essere integrati nel Servizio nazionale della protezione civile, si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle regioni e dalle province autonome;
- i gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1/2018 si iscrivono, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella

sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo settore;

DATO ATTO CHE:

1. il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Putignano è stato istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/1987;
2. con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 13/12/2023 si approvava il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento del “Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile”, adeguate alle nuove esigenze operative e normative;

RITENUTO NECESSARIO provvedere, con urgenza, all'adeguamento del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile allo schema-tipo di regolamento di cui all'allegato A della citata Direttiva, entro i termini previsti;

PRESO ATTO CHE il GCVPC costituisce, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali, organo tecnico ausiliario alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Comunale in supporto alle risorse ordinarie del Comune in materia di Protezione Civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

CONSIDERATO CHE, al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema locale di protezione civile, è necessario procedere con urgenza all'approvazione del Regolamento al fine di permettere l'iscrizione del Gruppo al Registro unico nazionale del Terzo settore e all'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Protezione Civile della Regione Puglia;

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini dell'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, dover mantenere operativo ogni incarico attualmente ricoperto dal Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale fino alla scadenza naturale del mandato prevista per il 31/12/2025, giusto Determinazione Dirigenziale IV Area n. 265-2023 del 20/06/2023;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 dai Responsabili dei Servizi interessati, nonché gli esiti di controllo preventivo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;

RITENUTA la propria competenza, così come indicato dall'art. 1 della precitata Direttiva;

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n.1 “Codice della Protezione Civile”;

VISTA la L.R. n. 53/2019 “Sistema regionale di protezione civile”;

VISTA la Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022, pubblicata nella GURI – Serie Generale n. 53 del 03/03/2023;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere della competente commissione consiliare, allegato;

DELIBERA

per quanto in premessa evidenziato e qui di seguito integralmente riportato:

DI APPROVARE il Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del comune di Putignano, allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante, inscindibile e sostanziale.

DI PREDERE ATTO dei seguenti elementi fondamentali risultanti e indicati dal citato Regolamento:

- a) la denominazione, così formulata: «Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del comune di Putignano» ed in acronimo «GCVPC Putignano»;
- b) l'assenza di scopo di lucro e la previsione di attività e azioni spontanee e gratuite;

- c) le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- d) lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo settore;
- e) i diritti e gli obblighi dei volontari effettivi;
- f) i requisiti per l'ammissione di nuovi volontari effettivi e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività svolta, nonché le procedure per la perdita dei requisiti di volontario effettivo;
- g) la durata e le modalità di elezione e di revoca del coordinatore operativo.

DI STABILIRE CHE, ai fini dell'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale, ogni incarico attualmente ricoperto dal Consiglio Direttivo del Gruppo Comunale rimane immutato fino alla scadenza naturale del mandato;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 16 "Norme amministrative e finanziarie" del Regolamento, saranno individuati nel bilancio comunale: capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc., collegati a capitoli di spesa su cui dovranno essere imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC;

DI ABROGARE ogni altro atto deliberativo incompatibile o in contrasto con le disposizioni di cui all'allegato Regolamento;

DI DEMANDARE ai Dirigenti I, II e IV Area l'adozione degli adempimenti consequenziali, ognuno per quanto di propria specifica competenza, compresa la tempestiva iscrizione al RUNTS, all'Elenco Territoriale di Protezione Civile e all'Albo Comunale delle Associazioni;

E inoltre, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto. Del che si è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DOTT. MICHELE VINELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MARIA NICASSIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all' Albo Pretorio on Line il 28/9/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per effetti del 1° comma dell' art. 124 del D.Lsg. 18 Agosto 2000, nr.267.

Putignano, li 28/9/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MARIA NICASSIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art 134, comma 4 del D.lsg. 267/2000)

[] diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3 del D.lsg. 267/2000).

Putignano, li 28/9/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA MARIA NICASSIO



COMUNE DI PUTIGNANO

Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

(Costituito con D.C.C. n. 54 del 17/12/1987)

Versione 1.0 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 13/12/2022.

Versione 2.0 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27/9/2023.

Regolamento aggiornato ai sensi della Direttiva del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 22/12/2022 "Approvazione di uno schema-tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	3
ART. 2 - IL SINDACO	3
ART. 3 – OBIETTIVI DEL GRUPPO	3
ART. 4 - ATTIVITÀ DEL GCVPC	4
ART. 5 - AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE.....	5
ART. 6 - VOLONTARI EFFETTIVI	6
ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC.....	6
ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI.....	7
ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI.....	7
ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC.....	8
ART. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC	8
ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO	9
ART. 13 - COORDINATORE OPERATIVO	9
ART. 14 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC	10
ART. 15 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI.....	11
ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE.....	11
ART. 17 - FORMAZIONE	12
ART. 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CAUTELARI	13
ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	15
ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 22 - NORME TRANSITORIE.....	16
ALLEGATO "A" LOGHI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PUTIGNANO	17
ALLEGATO "B" LOGO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA	19
ALLEGATO "C" SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE.....	20
ALLEGATO "D" MODELLO PER TESSERINO DI RICONOSCIMENTO	22

ART. 1 - COSTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

- 1) Con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/1987 è stato costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Putignano, di seguito GCVPC, ed il presente Regolamento è stato redatto ed aggiornato in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GCVPC è un Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC:
 - nell'Albo comunale delle Associazioni;
 - nell'Elenco territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Puglia
 - nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".
- 4) La sede legale e operativa è individuata presso il Comando di Polizia Locale - via Roma 31 - 70017 Putignano (BA).
- 5) Il Codice Fiscale del GCVPC coincide con quello dell'Ente.
- 6) Il Gruppo Comunale utilizza un proprio logo, sub allegato "A", unitamente al logo della Protezione Civile della Regione Puglia di cui alla D.G.R. nr. 993 del 18/06/2008, secondo lo schema di cui all'allegato sub "B".

ART. 2 - IL SINDACO

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di Autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

ART. 3 – OBIETTIVI DEL GRUPPO

- 1) Il GCVPC, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio Nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

- 3) Il GCVPC costituisce, nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali, organo tecnico ausiliario alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Comunale in supporto alle risorse ordinarie del Comune in materia di Protezione Civile, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ART. 4 - ATTIVITÀ DEL GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela e sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs 81/2008 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) Eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - b) Attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) Attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - d) Attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) Attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) Attività ed iniziative di raccolte fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - il Registro dei Volontari iscritti;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.Il Coordinatore del GCVPC ha accesso ai registri sopra citati e ne cura l'aggiornamento.
- 5) Ai sensi delle disposizioni vigenti, rientrano fra le attività che il Gruppo Comunale svolge in concorso con le autorità istituzionalmente preposte, anche le seguenti tipologie di interventi:
 - a. eventi diversi dalle emergenze che, seppure concentrati in ambito territoriale limitato, possono comportare un rilevante impatto con possibili rischi per la pubblica e privata incolumità (eventi a rilevante impatto locale), per le quali il Gruppo può essere chiamato a svolgere i compiti specificatamente previsti nella pianificazione comunale di emergenza, ovvero altre attività specifiche a supporto dell'ordinata gestione dell'evento, su richiesta dell'Amministrazione Comunale;
 - b. attività di ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti previsti dal Decreto del Capo D.P.C. del 12/01/2012 e dal D.Lgs n. 1/2018. La stessa può avvenire solo in concorso con l'Autorità preposta e su specifica richiesta di quest'ultima e, con particolare riferimento alla ricerca di persone scomparse nei limiti e secondo le previsioni delle Pianificazioni Provinciali approvate dalle singole Prefetture competenti per territorio. In caso di attivazione del Gruppo in tale specifica attività, l'Autorità richiedente si assumerà la responsabilità del coordinamento di tutte le attività, raccordandosi con la struttura di Protezione Civile comunale, per le opportune direttive ed indicazioni operative da fornire al Gruppo.

- 6) L'attivazione del GCVPC, scritta o verbale, è disposta dal Sindaco per il tramite del Coordinatore, nonché anche direttamente dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile che può sempre avocare a sé il coordinamento operativo delle attività.
- 7) È assolutamente vietato l'impiego dei Volontari del Gruppo in attività non riconducibili alla Protezione Civile, fra cui l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonché qualsiasi attività di carattere politico propagandistico.

ART. 5 - AMMISSIONE AL GCVPC, ESCLUSIONE, LIMITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni a partire dagli anni 16, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda (Allegato C) a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio, elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.); di non aver riportato condanne penali per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, di non aver conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e di non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - b) copia del documento di identità in corso di validità;
 - c) copia del codice fiscale;
 - d) copie di eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione/addestramento.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del comune e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.
- 7) Il comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.
- 9) Possono inoltre presentare domanda per l'ammissione al GCVPC, per le sole attività amministrative e/o di formazione, i soggetti disabili con particolari abilità amministrative al fine di svolgere eventuali attività d'ufficio.

ART. 6 - VOLONTARI EFFETTIVI

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di formazione/addestramento, come definito dalle vigenti normative regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi. Durante il periodo di prova i volontari sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei Volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC (Allegato D):

agli appartenenti al GCVPC è rilasciato dal Sindaco il tesserino di riconoscimento, in conformità al modello indicato al sub Allegato D, che certifica l'identità e la qualifica della persona. Ai sensi del DPR 445/2000 art. 1, comma 1, lett. C, e dell'art. 35, comma 1, è da considerarsi in toto documento di riconoscimento equipollente al Documento di Identità.

Il tesserino va restituito all'atto della cessazione del servizio e ritirato a seguito di sospensione dal servizio. L'U.C.P.C. istituirà, a tal fine, apposito registro delle tessere di riconoscimento rilasciate ai volontari appartenenti al GCVPC ed ai componenti del C.O.C.
 - vestiario e dpi idonei;
 - copia del regolamento.

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI APPARTENENTE AL GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente Regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
 - e) permanenza per un periodo superiore ad un anno consecutivo nel ruolo di riserva (art. 8.6) senza richiesta di reintegro in servizio attivo;
 - f) mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie, senza giustificato e documentato motivo;
 - g) rifiuto di sottoporsi alle attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 2) La perdita di qualità di appartenenza al Gruppo Comunale -con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato- viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

ART. 8 - DIRITTI DEI VOLONTARI

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo Settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018, ovvero vengono garantiti il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato e del trattamento economico e previdenziale per il periodo di effettivo impiego che il datore è tenuto a consentire ed ai datori di lavoro del volontario è garantito il rimborso per le spese sostenute in occasione di attività ed interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento delle attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo Comunale, a spese del Comune, vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha il diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.
- 5) Il Volontario ha diritto in ogni momento ad esimersi dall'eseguire operazioni giudicate rischiose per la propria incolumità fisica.
- 6) Il Volontario che, per giustificato motivo, deve assentarsi dal servizio, può chiedere di essere iscritto nel ruolo di riserva. L'istanza va presentata al Coordinatore operativo ed è annotata nel fascicolo personale dell'interessato. Con le medesime modalità, il Volontario comunica il rientro in servizio attivo. La permanenza nel ruolo di riserva è consentita per un periodo massimo di un anno, decorso il quale il Volontario perde la qualifica con provvedimento d'ufficio. Durante la permanenza nei ruoli di riserva il Volontario mantiene le prerogative elettorali di cui al presente Regolamento. Ove il Volontario, titolare di una delle cariche di vertice previste dal presente Regolamento, si candidi in occasione di elezioni amministrative, politiche o europee, viene posto d'ufficio nel ruolo di riserva per i trenta giorni antecedenti la consultazione elettorale e, comunque, fino all'espletamento della competizione. Durante tale periodo svolge le funzioni di vertice il Vice Coordinatore. Nel caso in cui alle consultazioni amministrative, politiche o europee si candidino sia il vertice che il relativo Vice, le funzioni sono svolte dal consigliere del Direttivo più anziano di servizio.

ART. 9 - DOVERI DEI VOLONTARI

1. I volontari sono tenuti a:
 - a) Assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) Conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) Indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal GCVPC, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) Partecipare alle riunioni e alle assemblee del Gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) Comunicare al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
 - f) Gli appartenenti al GCVPC svolgono la propria attività, con il necessario decoro, nel rispetto delle

norme vigenti, delle disposizioni di cui al presente Regolamento, con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, senza trarre alcun vantaggio personale;

- g) La fiducia reciproca tra i volontari e tra i volontari ed i propri responsabili è l'elemento fondante dell'appartenenza al Gruppo e della sicurezza nelle operazioni;
- h) I Volontari hanno il dovere di aderire e collaborare scrupolosamente alle funzioni ed ai compiti assegnati dai propri responsabili, di mantenere un adeguato livello addestrativo, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, astenendosi da condotte non conformi al vincolo fiduciario;
- i) I volontari devono partecipare attivamente alle attività previste dal presente articolo, garantendo la presenza soprattutto per gli eventi a rilevante impatto locale. In caso di inadempienza si valuteranno i provvedimenti ritenuti necessari;
- j) I Volontari debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al Gruppo per finalità che non siano specificatamente stabilite dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla propria appartenenza al Gruppo;
- k) I Volontari non possono svolgere nei locali del Gruppo attività politiche, economiche o comunque non inerenti agli scopi della Struttura, nonché utilizzare strutture, mezzi o simboli del Gruppo per tali attività e comunque per scopi non istituzionali ed esterni alla Struttura;
- l) I Volontari del Gruppo non possono in alcun modo intrattenere rapporti con gli organi di stampa, né rilasciare interviste se non espressamente autorizzati dal Sindaco o dal Coordinatore operativo;
- m) I Volontari non possono divulgare e diffondere informazioni ed immagini relative all'attività del Gruppo sul web, con particolare riferimento ai social networks, ovvero con qualsiasi altro mezzo di diffusione, senza averne ottenuto specifica e preventiva autorizzazione;
- n) L'Amministrazione e/o il GCVPC ha facoltà di pubblicare, senza necessità di richiedere specifica liberatoria (che si intende di fatto accordata con l'adesione al Gruppo), immagini che riguardino i Volontari nell'esercizio della loro attività istituzionale;
- o) I Volontari sono tenuti all'obbligo di riservatezza ove, in ragione dell'ufficio svolto vengano a conoscenza di fatti, informazioni o circostanze che per loro natura debbano rimanere riservate;
- p) I Volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con l'ordinamento, con le finalità indicate nel presente Regolamento, né sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi;
- q) Il Volontario ha l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche come previsto dalla normativa vigente;
- r) La mancata idoneità o il mancato sottoporsi alla visita medica determina l'esclusione dal Gruppo;
- s) Ogni volontario, in base alle proprie capacità e competenze, dovrà limitarsi a svolgere i compiti a cui è chiamato, senza eccedere e nei limiti delle eventuali prescrizioni mediche.

ART. 10 - ORGANI DEL GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore operativo.

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI VOLONTARI ISCRITTI AL GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC.
 - a. È convocata e si riunisce almeno 3 volte all'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 componenti ad un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottopone all'Assemblea e approva successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei Piani di Protezione Civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione, per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile;
 - e) adotta eventuali provvedimenti disciplinari su proposta del Coordinatore operativo o dei membri del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - COORDINATORE OPERATIVO

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità, di cui all'art. 13 comma 5, per un periodo da 3 anni ad un massimo 5 anni, ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 1/2018, ed è rieleggibile.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative

di cui all'art. 4, comma 2, del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali ed in occasione di cerimonie istituzionali pubbliche cui il GCVPC è chiamato a partecipare.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore operativo, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- 11) Il Coordinatore operativo propone e predispone gli atti necessari da sottoporre al Sindaco e agli uffici comunali addetti alla gestione amministrativa del GCVPC. Per tali attività gli è consentito l'accesso ad uffici, piattaforme informatiche e applicativi in uso all'Ente.
- 12) Il Coordinatore operativo propone al Consiglio Direttivo eventuali provvedimenti disciplinari.
- 13) Il Coordinatore operativo Presiede le riunioni dell'Assemblea dei Volontari.
- 14) Al Coordinatore operativo, per l'espletamento delle sue funzioni, gli viene assegnato un telefono cellulare e relativa SIM con oneri a carico dell'Ente.
- 15) In caso di dimissioni del Coordinatore, ovvero in caso di vacanza della carica a qualunque titolo, le relative funzioni sono svolte dal Vice-Coordinatore.

ART. 14 - ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile comunale ed ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle Istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite struttura comunale di protezione civile.

ART. 15 - SEDE OPERATIVA, ATTREZZATURE/DOTAZIONI TECNICHE, VESTIARIO E DPI

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile, sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, con spese a carico del Comune. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni, carburante ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti e Organizzazioni di Volontariato.

ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Annualmente il Comune stanZIA le risorse che ritiene necessarie, compatibilmente con le necessità generali del bilancio, per il funzionamento del GCVPC.
- 3) Nel bilancio del Comune sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi di Enti, sponsorizzazioni, donazioni, ecc.

b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

4) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

5) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.

Il GCVPC si avvale per il proprio funzionamento di materiale ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale messo a disposizione da quest'ultima, di cui il Coordinatore del Gruppo tiene un elenco aggiornato e ne cura la costante verifica, unitamente ad eventuali ulteriori risorse strumentali fornite all'Amministrazione Comunale, in comodato, da parte di Enti Pubblici o Privati.

Le dotazioni individuali, compresi i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), vengono consegnati al Volontario Effettivo (ed al Volontario in Prova per il periodo strettamente necessario), che ne diviene responsabile e ne cura il decoro, la pulizia e la manutenzione senza apportare modifiche tali da comprometterne l'integrità, ovvero modificare l'uniformità delle divise anche con l'apposizione di scritte, loghi, adesivi o spille non conformi e non autorizzate.

Il materiale, i mezzi e le attrezzature collettive devono essere mantenuti in efficienza dai Volontari e dai Responsabili dei Settori che ne curano la manutenzione ordinaria e provvedono a comunicare eventuali necessità al Servizio Protezione Civile.

ART. 17 - FORMAZIONE

1) Il GCVPC - Comune promuove permanentemente le attività di formazione, informazione ed addestramento per i propri Volontari, quali presupposti fondanti per l'appartenenza e la permanenza nel Gruppo e per lo svolgimento delle attività operative.

2) I programmi formativi e le attività di addestramento e di aggiornamento, nonché di miglioramento delle competenze tecniche possedute, possono essere promosse direttamente dall'Ente, ovvero aderendo ad attività e/o corsi di formazione specifici organizzati da Enti Pubblici o Privati cui il Volontario, chiamato a prendervi parte, ha l'obbligo di partecipare.

3) La permanenza nel Gruppo e la relativa operatività dei Volontari è subordinata all'acquisizione delle competenze necessarie, nonché all'aggiornamento ed al mantenimento di quelle già acquisite e, nei casi previsti, anche al superamento di specifiche verifiche. La mancata partecipazione alle attività formative obbligatorie, senza giustificato e documentato motivo, comporta la perdita della qualità di appartenente al GCVPC ai sensi dell'art. 7.

4) Le attività formative dei Volontari del Gruppo riguardano sia aspetti teorici che pratici, la formazione ed informazione in materia di sicurezza, nonché le attività di esercitazione.

5) Le attività formative per i Volontari possono essere direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale avvalendosi sia di risorse interne che esterne in possesso di specifiche competenze, ovvero attraverso la partecipazione a corsi di formazione organizzati da altre strutture esterne all'Amministrazione Comunale, sia pubbliche che private.

6) Le attività formative possono riguardare anche corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilitazioni previste per l'impiego di attrezzature e mezzi speciali, funzionali all'espletamento delle attività di istituto, nonché la formazione specifica per l'A.I.B.

7) L'Amministrazione Comunale provvede con risorse proprie a garantire la partecipazione dei propri Volontari allo svolgimento delle attività formative obbligatorie promosse o programmate dall'Ente.

8) I Volontari che intendano partecipare ad attività di formazione non organizzate dall'Ente potranno

parteciparvi con oneri a proprio carico e previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo.

ART. 18 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E CAUTELARI

- 1) Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile Comunale, per il tramite del Coordinatore del Gruppo, è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.
 - a) La conoscenza, l'accettazione ed il rispetto del Regolamento stesso condiziona l'appartenenza al GCVPC; all'uopo, ad ogni componente del GCVPC, al momento dell'ammissione, viene consegnata una copia del Regolamento vigente, con obbligo da parte del volontario di informarsi e conoscere eventuali modifiche e/o aggiornamenti al presente Regolamento che dovessero successivamente intervenire.
 - b) Il mancato rispetto del presente Regolamento da parte di un volontario Effettivo od Onorario, che si renda, pertanto, responsabile di comportamenti contrari al buon andamento della struttura o tali da indurre grave pregiudizio per l'attività del Gruppo, è sanzionabile secondo il presente Regolamento, fatta salva ogni più grave responsabilità anche di natura penale che dovesse derivare da comportamenti non conformi e tali da configurarsi come reato.
 - c) L'operatore venuto a conoscenza di comportamenti, a suo giudizio, sanzionabili ha l'obbligo di segnalare gli stessi al Coordinatore, quale figura gerarchicamente superiore, il quale informa il Responsabile del Servizio di Protezione Civile, quale organo procedente.
 - d) L'organo procedente, una volta informato, ha l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare effettuando le opportune verifiche e dando, in ogni caso, notizia di quanto deciso in merito, entro 45 giorni dalla segnalazione.
- 2) Le sanzioni disciplinari a carico di volontari che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nell'attività, o che abbiano agito in violazione dei principi e delle finalità sanciti dal Regolamento, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all'eventuale reiterazione degli stessi, sono le seguenti:
 - a) **ammonizione** (richiamo verbale):
l'ammonizione è comminata per mancanze non gravi e consiste in un richiamo effettuato verbalmente al responsabile dell'infrazione;
 - b) **diffida** (richiamo scritto):
la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute e consiste in un richiamo scritto e motivato al responsabile dell'infrazione e deve contenere la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione;
 - c) **rimozione da eventuali incarichi**:
la rimozione da eventuali incarichi è comminata per mancanze significative e manifesta inidoneità a svolgere l'incarico assegnato;
 - d) **sospensione a tempo determinato** dall'appartenenza al Gruppo per un periodo compreso da un mese a due anni:
la sospensione dall'appartenenza al Gruppo è comminata per mancanze di particolare rilievo e comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di volontario;
 - e) **esclusione**:
l'esclusione dal Gruppo è comminata per mancanze di particolare gravità e qualora comunque la condotta e le attività del socio si pongano in contrasto o conflitto insanabile con le finalità della Struttura.
- 3) Costituiscono, tra le altre, cause di esclusione dal Gruppo:
 - a) la commissione di reati per delitti non colposi, accertati con sentenza anche non passata in giudicato, per i reati contro la P.A. e quelli di particolare allarme sociale;
 - b) la ricezione di corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso ovvero da privati per attività attinenti il Gruppo Comunale;
 - c) la mancata condivisione delle finalità del Gruppo e delle disposizioni regolamentari e

- segnatamente la perdita del vincolo fiduciario nell'ambito della Struttura;
- d) la reiterata e costante non osservanza del Regolamento e delle disposizioni impartite dai responsabili gerarchicamente sovraordinati;
 - e) reiterato mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi in materia di sicurezza personale e collettiva;
 - f) altre specifiche previsioni previste dal Regolamento.
- 4) I provvedimenti disciplinari nei confronti dei volontari sono comminati dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, salvo che riguardino il Coordinatore su cui provvede direttamente il Sindaco, fatta salva la facoltà di quest'ultimo di revoca dall'incarico.
- 5) L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato prefissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale quest'ultimo può presentare le proprie deduzioni nonché chiedere di essere sentito dall'organo procedente. Sentito l'interessato, il provvedimento motivato va emesso entro i successivi trenta giorni.
- 6) Il procedimento disciplinare si articola, pertanto, come di seguito:
- a) segnalazione da parte del volontario al Coordinatore della condotta o del fatto ritenuto censurabile ai sensi del presente Regolamento;
 - b) trasmissione da parte del Coordinatore, a mezzo di formale istruttoria scritta, al Responsabile del Servizio di Protezione Civile della segnalazione riguardante la condotta censurabile o del fatto costituente infrazione disciplinare;
 - c) contestazione scritta da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile all'interessato il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, può produrre scritti difensivi o memorie a propria discolpa, ovvero chiedere di essere ascoltato;
 - d) decisione da parte del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, riguardo l'esito del procedimento avviato, anche a seguito di avvenuta audizione dell'interessato, ove richiesta;
 - e) comunicazione dell'esito del procedimento all'interessato.
- 7) Nel caso in cui la commissione della condotta o del fatto censurabile riguardi il Coordinatore, la segnalazione dovrà essere effettuata direttamente al Responsabile del Servizio di Protezione Civile il quale provvederà a notificare il Sindaco.
- 8) I provvedimenti disciplinari adottati sono inappellabili. Durante lo svolgimento di tutte le procedure disciplinari ne viene mantenuta la riservatezza.
- 9) Dei provvedimenti adottati, oltre all'avvenuta comunicazione per iscritto all'interessato nei casi previsti, ne è fatta annotazione sulla scheda anagrafica personale del volontario.
- 10) Nel caso in cui i comportamenti censurabili, che comporterebbero l'avvio di procedimento disciplinare ai sensi del presente Regolamento, riguardino i Volontari in Prova si provvede non in forma rituale così come previsto per i Volontari Effettivi e/o Onorari, ma direttamente anche tramite sospensione dall'attività di affiancamento. Tali comportamenti costituiscono elementi che dovranno ineludibilmente concorrere alla valutazione circa l'ammissione o meno al Gruppo.
- 11) Indipendentemente dall'avvio o meno di specifico procedimento disciplinare, è facoltà del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, sentito il Coordinatore del Gruppo, sospendere dalle attività in via cautelare ed urgente, salva l'applicazione di ogni necessario provvedimento disciplinare, il volontario che con la sua condotta turbi o arrechi pregiudizio al sereno e sicuro svolgimento delle attività della struttura, ovvero che con il suo comportamento mini la sicurezza delle operazioni e l'incolumità personale propria ed altrui, ovvero arrechi nocumento all'immagine dell'Ente.
- a. La sospensione cautelare ha effetto immediato e per tutto il periodo di applicazione del provvedimento cautelare il volontario non potrà in alcun modo svolgere alcuna attività sia in

ordinarietà che in emergenza.

ART. 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale si attiene al rispetto degli adempimenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia, provvedendo in particolare:
 - a) a dotare i Volontari del Gruppo Comunale (ivi compresi i Volontari in Prova per il previsto periodo di affiancamento), di idonea copertura assicurativa connessa allo svolgimento delle attività istituzionali, mediante la stipula di specifiche polizze contro infortuni e malattie e per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi;
 - b) alle attività di controllo sanitario e di sorveglianza sanitaria dei Volontari del Gruppo, secondo la disciplina vigente;
 - c) all'inserimento nei programmi di formazione ed addestramento, di specifici moduli riguardanti l'informazione in materia di sicurezza, sui rischi connessi all'attività e sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - d) ad assicurare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la fornitura di DPI.
2. Ai fini di assicurare l'effettiva applicazione delle disposizioni riguardanti gli obblighi relativi alla sicurezza, l'Amministrazione Comunale può disporre in qualsiasi momento accertamenti sanitari riguardo ai Volontari al fine di verificare la compatibilità fra lo stato di salute e le attività svolte.
3. L'eventuale rifiuto a sottoporsi ai predetti accertamenti può comportare l'immediata sospensione dalle attività, nonché l'esclusione dal GCVPC ai sensi dell'art. 7.

ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il volontario è tenuto a fornire all'Amministrazione i dati che lo riguardano, la cui acquisizione è indispensabile all'espletamento delle necessarie procedure amministrative, sia interne all'Ente che inerenti ai rapporti con altre Amministrazioni, in ragione delle attività istituzionali di protezione civile. L'eventuale rifiuto da parte del volontario a fornire i dati richiesti può comportare l'immediata sospensione dalle attività.
2. I dati personali riguardanti i Volontari del Gruppo, necessari per l'espletamento degli adempimenti di carattere amministrativo, sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, anche con l'ausilio di strumenti informatici.
3. I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi e trasmessi ad altri soggetti, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività e dei procedimenti amministrativi che ne richiedano la comunicazione.
4. Tutti, i procedimenti riguardanti il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in particolare l'accertamento dello stato di salute e di idoneità allo svolgimento dell'attività, sono riservati. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del Servizio di Protezione Civile. Incaricato del trattamento è individuato tra il Consiglio Direttivo e il personale amministrativo del Servizio di Protezione Civile.

ART. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

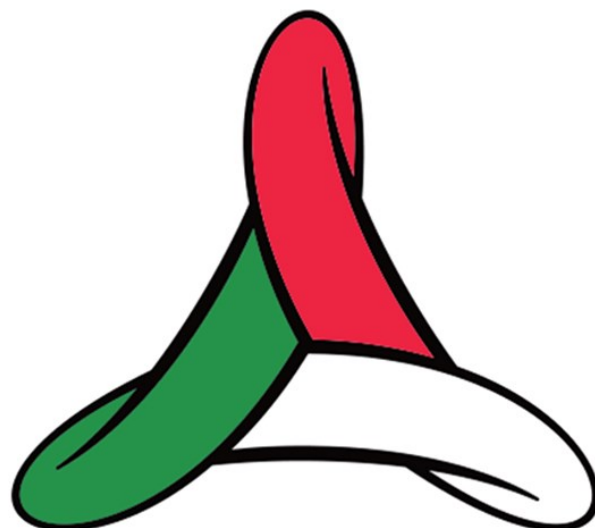
1. Il Sindaco, quale legale rappresentante del Gruppo, è autorizzato alla sottoscrizione ed alla stipula di accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati per quanto attiene lo svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo che non comportano direttamente assunzione di oneri, senza necessità di autorizzazione da parte della Giunta. Può inoltre, con le modalità di cui al comma precedente, firmare istanze, richieste di finanziamento, richieste di iscrizioni, di partecipazione a progetti o programmi cui il Gruppo è ammesso a partecipare ed ogni altro adempimento di natura amministrativa

necessario al funzionamento del Gruppo.

2. Le relative istruttorie sono curate dal Servizio di Protezione Civile dell'Ente che provvede ad ogni adempimento di natura amministrativa.
3. L'eventuale spostamento o variazione della sede legale del Gruppo non costituisce e non comporta alcuna modifica al presente Regolamento.
4. L'eventuale sopravvenienza di norme o nuove disposizioni in materia di Protezione Civile sono da intendersi immediatamente precettive senza necessità operare modifiche al presente Regolamento, alle quali il Gruppo è tenuto a conformarsi.
5. Le previsioni contenute nel presente Regolamento, che dovessero risultare in contrasto con nuove disposizioni dell'ordinamento successivamente intervenute, si intendono di fatto abrogate e, comunque, non applicabili e prive di efficacia.
6. L'Amministrazione può disporre l'apertura di un sito web dedicato all'attività istituzionale del Gruppo nell'ambito del portale della Protezione Civile Comunale, senza necessità di richiedere apposita liberatoria ai volontari in caso di pubblicazione di immagini che ritraggano gli stessi nell'esercizio delle proprie funzioni.
7. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo riguardanti il Gruppo, è assicurato il supporto di personale tecnico-amministrativo del Servizio di Protezione Civile.

ART. 22 - NORME TRANSITORIE

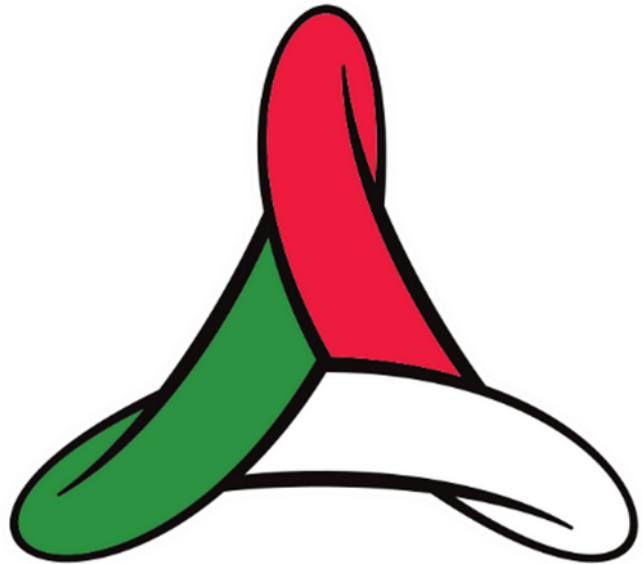
1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ogni incarico attualmente ricoperto dal Consiglio Direttivo rimane invariato fino alla scadenza naturale del mandato.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme vigenti in materia ed in particolare a quelle riguardanti la protezione civile.



PROTEZIONE CIVILE

VOLONTARIATO

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
Putignano (BA)



PROTEZIONE CIVILE

Comune di Putignano (BA)



ALLEGATO "B" LOGO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA



Descrizione:

Logo approvato con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. "Approvazione logo Protezione Civile Regionale".

ALLEGATO "C" SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Sig. Sindaco del Comune di Putignano

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il ____/____/____
a _____ e residente in _____
alla via _____ n. _____ domicilio (se diverso dalla residenza)
in _____ alla via _____ n. _____
Codice Fiscale _____
Cellulare _____ Telefono _____ e-mail _____
PEC _____

CHIEDE

di essere ammesso/a al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile - Comune di Putignano.

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

- ☐ di essere cittadino italiano / ☐ comunitario / ☐ extra U.E. in regola con il permesso di soggiorno;
- ☐ di non avere riportato condanne penali definitive per reati non colposi, ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali per reati che non comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____;
- ☐ di essere in possesso del seguente titolo di studio _____
conseguito nell'A.S. ____/____ presso _____;
- ☐ di svolgere la seguente attività lavorativa: _____
presso la ditta/azienda/ente _____ con
sede in _____ via _____, n. _____ Tel. ;
- ☐ di non essere / essere in possesso della patente di guida n. _____ cat. _____
rilasciata il ____/____/____ da _____;
- ☐ di possedere le seguenti abilitazioni all'utilizzo di attrezzature o mezzi speciali _____;
- ☐ di avere preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, soprattutto per ciò che attiene la condivisione delle finalità e collaborazione funzionale con la struttura comunale;
- ☐ di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di adesione, ove approvata, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di dipendenza con il Comune di e che non potrà pretendere alcunché dall'ente stesso;
- ☐ di impegnarsi fin d'ora a rispettare tutte le disposizioni vigenti che le disposizioni Regolamentari;

_____, _____

Firma

Allega alla presente i seguenti documenti in carta semplice:

- Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum vitae con particolare riferimento a titoli di studio, specializzazioni professionali, corsi di formazione, etc, inerenti materie di Protezione Civile.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Putignano nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati - Regolamento (UE) 2016/679, per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata.

La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di ammissione o di iscrizione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e viene effettuata in base Regolamento UE 679/2016 e s.m.

Responsabile del trattamento dati è il responsabile dell'Ufficio Protezione Civile.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Protezione Civile sito in via Roma 31 - 080 4056108

- email: protezionecivile@comune.putignano.ba.it

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.

ALLEGATO "D" MODELLO PER TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Il tesserino di riconoscimento e di appartenenza al G.C.P.C. , plastificato, di dimensione 9.0 x 5.5 cm, riporta:

➤ sul fronte:

- l'indicazione "Comune di Putignano - Gruppo Comunale di Protezione Civile" con lo stemma distintivo del S.C.P.C.;
- n. matricola operatore e n. tesserino;
- una fotografia in uniforme cui apporre il timbro del Comune;
- qualifica;
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- gruppo sanguigno;

➤ sul retro:

- eventuale codice a barre per lettura dati operatore;
- codice fiscale operatore;
- Autorità rilasciante (Sindaco);
- il timbro del Comune e data di rilascio.

L'U.C.P.C. istituirà, a tal fine, apposito registro delle tessere di riconoscimento rilasciate ai volontari appartenenti al G.C.P.C. e ai componenti del C.O.C.